

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 8, dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 9, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 23, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 27, paragrafo 7, dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'articolo 31, paragrafo 8, dell'articolo 32, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 4, della legge sulle sementi, sul materiale di moltiplicazione e sul riconoscimento delle varietà delle piante agricole [Narodne Novine (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 110/21], il vice primo ministro e il ministro dell'Agricoltura, della silvicoltura e della pesca, previo consenso del ministro della Protezione della natura, emettono la seguente

ORDINANZA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI DI TABACCO

Articolo 1

(1) La presente ordinanza stabilisce le condizioni per la certificazione delle sementi di tabacco, le categorie e le condizioni per la produzione delle sementi di tabacco, la procedura di controllo ufficiale della loro produzione, il metodo di lavorazione, i requisiti di qualità, la procedura e il metodo di rilascio dei certificati per le sementi, il metodo e le condizioni di confezionamento, di sigillatura ed etichettatura nonché le condizioni di immissione sul mercato e di importazione delle sementi di tabacco.

(2) Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alla produzione di sementi di tabacco destinate all'immissione sul mercato e alla commercializzazione delle sementi di tabacco.

(3) Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle sementi di tabacco importate.

(4) Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla produzione di piantine di tabacco che in seguito saranno immesse sul mercato per la produzione di foglie di tabacco. La produzione di piantine di tabacco è disciplinata da un regolamento speciale sul tabacco.

Articolo 2

(1) La presente ordinanza è stata notificata conformemente alla procedura d'informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17. 9. 2015).

(2) Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o immessi sul mercato in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio, che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Articolo 3

(1) I termini utilizzati nella legge sulle sementi, sul materiale di moltiplicazione e sul riconoscimento delle varietà delle piante agricole (di seguito “legge”) sono utilizzati anche nella presente ordinanza.

(2) I termini utilizzati nella presente ordinanza che sono specifici per genere si riferiscono parimenti sia al sesso maschile che a quello femminile.

Articolo 4

Ai fini della presente ordinanza, singoli termini hanno il seguente significato:

1. tabacco *Nicotiana tabacum* L. (tipi di base Virginia e Burley): piante destinate alla produzione agricola;

2. varietà (cultivar di linea) e ibridi del tabacco:

a) *varietà* (cultivar di linea): una popolazione sufficientemente uniforme e stabile ottenuta mediante autoimpollinazione o coltivazione selettiva per più generazioni o con altra tecnica appropriata;

b) *ibrida*: prima generazione (F1) di incroci di linee di riproduzione omozigote. La linea materna è CMS (sterilità maschile citoplasmica) e la linea paterna è fertile.

Articolo 5

(1) Le sementi di tabacco possono essere immesse sul mercato se nella procedura di certificazione è stata confermata una delle seguenti categorie:

A. sementi pre-base della varietà (cultivar di linea) o ibride selezionate dalla pianta madre:

a) che sono prodotte sotto la responsabilità di un selezionatore secondo la prassi generalmente accettata per il mantenimento delle varietà;

b) che sono destinate alla produzione delle seguenti categorie di sementi: sementi di base, sementi certificate, sementi certificate di prima generazione o sementi certificate di seconda generazione di una cultivar di linea o di sementi di base di un ibrido selezionato dalla pianta madre;

c) che soddisfino i requisiti per le sementi di base di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza;

d) per le quali è stato accertato, nell’ambito del controllo ufficiale o nel caso delle condizioni di cui all’allegato 2 della presente ordinanza, durante il controllo ufficiale o il controllo sottoposto a supervisione ufficiale, che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

B. sementi di base della varietà (cultivar di linea) e ibride selezionate dalla pianta madre:

a) che sono prodotte sotto la responsabilità di un selezionatore secondo la prassi generalmente accettata per il mantenimento delle varietà;

b) che sono destinate alla produzione di sementi appartenenti alla categoria delle sementi certificate, delle sementi certificate di prima generazione, delle sementi certificate di seconda generazione o delle ibride F1;

c) che soddisfino le condizioni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza per le sementi di base; e

d) per le quali è stato accertato, nell'ambito del controllo ufficiale o nel caso delle condizioni di cui all'allegato 2 della presente ordinanza, durante il controllo ufficiale o il controllo sottoposto a supervisione ufficiale, che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

C. sementi certificate della varietà (di cultivar di linea, ibride):

a) che sono prodotte direttamente da sementi di base o, se il selezionatore lo richiede, da sementi di una generazione che precede le sementi di base, per le quali è stato specificato nel controllo ufficiale che soddisfano le condizioni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza;

b) che sono destinate alla produzione di foglie di tabacco come prodotto finale;

c) che soddisfano le condizioni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza per le sementi certificate.

Articolo 6

(1) Le sementi possono essere prodotte da persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro dei fornitori di sementi agricole di cui all'articolo 10, paragrafo 1, punto 1, della legge (di seguito "registro dei fornitori di sementi") e iscritte ai fini della produzione di sementi.

(2) Il fornitore di sementi iscritto ai fini della produzione di sementi tiene un registro della produzione stabilita per le sementi che produce.

(3) Il fornitore di sementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo presenta all'Agenzia un piano di produzione di sementi entro il periodo di semina per la produzione di piantine.

(4) Il fornitore di sementi iscritto ai fini della produzione di sementi tiene un registro della produzione stabilita per le sementi prodotte per l'esportazione contenente le seguenti informazioni: zona di produzione (numero di terreno catastale e Arkod), peso delle sementi prodotte, specie, varietà, categoria seminata e prodotta, certificato varietale, paese di esportazione, e ne informa l'Agenzia.

(5) Se la produzione di sementi si basa su sementi importate, il fornitore di sementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo fornisce all'Agenzia un campione di sementi prelevato nell'ambito di un controllo ufficiale o di un controllo sottoposto a supervisione ufficiale, da ciascuna partita utilizzata per coltivare le colture entro e non oltre la semina della coltura di sementi.

Articolo 7

(1) La supervisione sulla produzione di sementi è effettuata dall'Agenzia.

(2) L'Agenzia può autorizzare il fornitore a procedere all'esame della conformità ai requisiti di cui all'allegato 1 della presente ordinanza sulla propria produzione o sul controllo sottoposto a supervisione ufficiale per tutte le categorie di sementi.

(3) L'Agenzia è tenuta a ispezionare almeno il 5 % della superficie totale dichiarata su cui è condotto il controllo sottoposto a supervisione ufficiale.

(4) L'Agenzia autorizza il fornitore di sementi a effettuare il controllo sottoposto a supervisione ufficiale di cui al paragrafo 2 del presente articolo sulla propria produzione se il fornitore di sementi dispone di un dipendente che funge da ispettore per l'esecuzione degli incarichi di controllo sottoposto a supervisione ufficiale, il quale:

a) è dipendente a tempo indeterminato del fornitore;

b) è un ingegnere o un ingegnere laureato in agronomia/agricoltura o titolare di una laurea breve in agronomia/agricoltura o di una laurea magistrale in agronomia/agricoltura;

c) non ha alcun interesse privato nell'esecuzione del controllo;

d) ha due anni di esperienza professionale nella produzione di sementi;

e) ha superato un esame delle conoscenze presso l'Agenzia e ha acquisito le credenziali per condurre il controllo sottoposto a supervisione ufficiale;

f) ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che effettuerà il controllo secondo le stesse norme applicabili al controllo ufficiale.

(5) L'Agenzia riconosce i risultati del controllo sottoposto a supervisione ufficiale di cui al paragrafo 2 del presente articolo se:

a) il fornitore è autorizzato al controllo conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;

b) le colture di sementi oggetto del controllo a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono coltivate a partire da sementi sottoposte a controllo a posteriori, i cui risultati sono stati soddisfacenti;

c) tutte le partite di sementi prodotte saranno incluse nel controllo a posteriori ai fini dell'analisi di laboratorio.

(6) In caso di violazione delle norme in materia di controllo di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia sospende la certificazione delle sementi oggetto del controllo, a meno che non sia dimostrato che tali sementi soddisfano ancora tutti i requisiti prescritti.

(7) In caso di ripetuta violazione delle norme in materia di controllo nel corso dello svolgimento del controllo sottoposto a supervisione ufficiale, l'Agenzia revoca, temporaneamente o definitivamente, l'autorizzazione a effettuare il controllo sottoposto a supervisione ufficiale da parte dell'ispettore che risulti aver commesso l'infrazione intenzionalmente o per negligenza.

Articolo 8

(1) Il fornitore di sementi presenta una richiesta di controllo all'Agenzia entro il 1° giugno dell'anno in corso.

(2) La domanda è presentata mediante il modulo n. 1 che figura nell'allegato 4 della presente ordinanza.

(3) La richiesta può essere presentata anche per le colture di sementi nell'ultimo anno di controllo, ma il certificato di riconoscimento delle colture di sementi (di seguito "certificato") è rilasciato solo per una varietà riconosciuta nel frattempo.

(4) La richiesta è corredata di:

– un disegno della posizione, dell'area su cui è stata seminata la coltura di sementi (sono presentati il numero di identificazione (ID) dell'area ARKOD e la superficie espressa in m²);

– un certificato di autenticità della varietà o della linea da parte del detentore della varietà o della linea di produzione delle sementi e linee di base;

– eventuali informazioni sul produttore delle sementi in nome e per conto del richiedente;

– un'approvazione da parte del ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della pesca (di seguito "ministero") per la produzione di sementi per l'ente aggiudicatore di un paese terzo se le sementi sono prodotte conformemente all'articolo 16 della legge.

Articolo 9

(1) Per ciascuna categoria di sementi di tabacco devono essere effettuati due controlli nel corso della produzione della coltura di sementi.

(2) Dopo aver effettuato il controllo ufficiale e il controllo sottoposto a supervisione ufficiale, è redatto un atto. I moduli dell'atto sono riportati nell'allegato 4 della presente ordinanza.

(3) L'atto è redatto separatamente per ciascuna varietà di sementi.

(4) In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se lo stesso fornitore dispone di più appezzamenti con la medesima varietà e categoria di sementi coltivate a non più di 5 km l'uno dall'altro, può essere compilato un unico atto comune a condizione che l'ispezione obbligatoria verifichi che tutti gli elementi di controllo richiesti inclusi nell'allegato 1 della presente ordinanza siano completamente identici per tali appezzamenti.

(5) Il controllo è effettuato in presenza di un rappresentante professionale del fornitore di sementi che ha iscritto la coltura di sementi ai fini del controllo.

(6) Immediatamente dopo il controllo sottoposto a supervisione ufficiale, il fornitore è tenuto a presentare all'Agenzia una copia dell'atto del controllo effettuato.

(7) Dopo aver effettuato il controllo ufficiale e il controllo sottoposto a supervisione ufficiale, l'Agenzia presenta al ministero una relazione sulla supervisione ufficiale delle colture di sementi (di seguito "relazione").

Articolo 10

(1) Dopo aver effettuato i controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della presente ordinanza e accertato che la coltura di sementi soddisfa i requisiti di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, la coltura è riconosciuta come sementi e le è conferito il certificato di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della legge.

(2) Il modello del certificato è riportato nel modulo n. 3 dell'allegato 4 della presente ordinanza.

(3) L'Agenzia o il fornitore conserva un registro dei certificati rilasciati sul modulo n. 2 dell'allegato 4 della presente ordinanza.

Articolo 11

(1) Il fornitore di sementi iscritto ai fini della lavorazione tiene un registro del peso delle sementi al naturale e lavorate nel modulo n. 5 di cui all'allegato 4 della presente ordinanza.

(2) Il monitoraggio della manipolazione delle sementi nelle fasi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della legge è mantenuto ispezionando i registri e controllando la situazione negli impianti del fornitore.

Articolo 12

Le sementi destinate all'immissione sul mercato soddisfano le condizioni di cui all'allegato 2 della presente ordinanza.

Articolo 13

Ai fini della verifica dell'identità varietale e del controllo di qualità delle sementi, i campioni sono prelevati nel processo di certificazione da un campionatore autorizzato iscritto nel registro dei Campionatori delle sementi agricole di cui all'articolo 10, paragrafo 1, punto 3, della legge (di seguito "campionatore") da partite di sementi confezionate, sigillate ed etichettate ai fini della commercializzazione.

Articolo 14

(1) Il controllo di qualità delle sementi è condotto da un laboratorio iscritto nel registro dei laboratori autorizzati e di riferimento per il controllo della qualità del materiale di moltiplicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge (di seguito "registro dei laboratori").

(2) Il controllo di qualità delle sementi è condotto secondo i metodi internazionali generalmente accettati conformemente all'allegato 2 della presente ordinanza.

Articolo 15

(1) Il fornitore di sementi iscritto ai fini della lavorazione delle sementi nel registro dei fornitori delle sementi presenta all’Agenzia una richiesta di rilascio di un certificato di sementi corredato di una bolla di consegna e di un certificato delle sementi sulla confezione (di seguito “richiesta”) sul modulo n. 4 dell’allegato 4 della presente ordinanza.

(2) La richiesta è accompagnata da una relazione sulla qualità delle sementi da parte di un laboratorio autorizzato che ha condotto il controllo di qualità delle sementi e da un certificato se il fornitore ha effettuato il controllo sottoposto a supervisione ufficiale.

(3) L’Agenzia può autorizzare il fornitore alla stampa, la sigillatura e l’etichettatura dei certificati sotto il controllo di un esperto per tutte le categorie di sementi.

(4) L’Agenzia autorizza il fornitore a sigillare ed etichettare a norma del paragrafo 3 del presente articolo se dispone di un dipendente che funge da ispettore per l’esecuzione degli incarichi di controllo sottoposto a supervisione ufficiale, il quale:

a) ha un diploma o una laurea in agronomia/scienze agrarie;

b) ha completato la formazione ed è autorizzato dall’Agenzia a condurre il controllo sottoposto a supervisione ufficiale;

c) ha rilasciato una dichiarazione scritta che effettuerà la sigillatura e l’etichettatura delle confezioni e terrà registri conformemente alla legge e alla presente ordinanza.

(5) Nei confronti del fornitore di cui al paragrafo 3, l’Agenzia effettua un controllo ufficiale in modo che il processo di sigillatura ed etichettatura della confezione sia monitorato per almeno il 5 % della partita di sementi.

Articolo 16

(1) Le sementi di tabacco di tutte le categorie possono essere immesse sul mercato solo in partite uniformi, confezionate all’origine, sigillate ed etichettate conformemente al presente articolo.

(2) Le confezioni delle sementi di tabacco di tutte le categorie immesse sul mercato devono essere sigillate ed etichettate durante il controllo ufficiale o nell’ambito di un controllo sottoposto a supervisione ufficiale in modo che la confezione non possa essere aperta senza danneggiare il sigillo o lasciare tracce di danni alla confezione o al certificato delle sementi sulla confezione.

(3) Le confezioni sono considerate sigillate se sigillate mediante cucitura o incollaggio con una macchina (a calore, a pressione) o altrimenti, in modo che la confezione non possa essere aperta senza danneggiare il sigillo o lasciare una traccia di danni alla confezione o al certificato delle sementi sulla confezione. Il sigillo reca visibilmente l’etichetta della persona fisica o giuridica che ha confezionato le sementi.

(4) La confezione delle sementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata confezione originale.

(5) Se, nell'ambito del controllo ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della presente ordinanza, l'Agenzia rileva confezioni di sementi non correttamente sigillate ed etichettate nei locali del fornitore, ne informa immediatamente l'ispezione competente ai fini dei successivi controlli.

(6) In caso di violazione delle norme di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l'Agenzia sospende la certificazione delle sementi sottoposte a controllo, a meno che non sia dimostrato che tali sementi soddisfano ancora tutti i requisiti prescritti.

(7) Le misure adottate a norma dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo sono soppresse non appena sia accertato con certezza che la confezione delle sementi sarà in futuro conforme alle condizioni stabilite per la sigillatura e l'etichettatura delle confezioni.

Articolo 17

Al momento dell'immissione sul mercato, le confezioni di tutte le categorie di sementi: – recano all'esterno della confezione un certificato delle sementi non precedentemente utilizzato, apposto sull'imballaggio con un sigillo e recante le indicazioni di cui all'allegato 3 della presente ordinanza in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Articolo 18

(1) In caso di importazione di sementi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della legge, per singolo campione di sementi, indipendentemente dal fatto che si tratti di una varietà o di un ibrido, possono essere importati fino a 0,5 g di sementi per varietà o ibridi, o trentamila sementi a pellet.

(2) Oltre alla richiesta di certificato di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della legge, il fornitore deve fornire la prova del lavoro scientifico o di selezione svolto, dell'iscrizione nel registro dei fornitori di sementi e dell'iscrizione ai fini della produzione di sementi.

(3) Le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono da considerarsi la dichiarazione sullo svolgimento dei lavori di selezione scientifica nell'industria delle sementi o il programma di lavoro scientifico o di selezione.

Articolo 19

Gli allegati da 1 a 3 sono stampati insieme alla presente ordinanza e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 20

Alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'ordinanza sulla commercializzazione delle sementi di tabacco (NN n. 61/14) cessa di avere effetto.

Articolo 21

La presente ordinanza entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia.

CATEGORIA: 011-01/23-01/20
NUMERO DI FASCICOLO: 525-06/242-24-15
Zagabria, 27 maggio 2024

P/9069257

**VICE PRIMO MINISTRO E MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SILVICOLTURA E DELLA PESCA**

Josip Dabro, Governo della Repubblica

ALLEGATO 1

CONDIZIONI CHE LE COLTURE DI SEMENTI DEVONO SODDISFARE

1. La rotazione delle colture deve essere compatibile con le colture prodotte e la coltura precedente non deve comprendere piante provenienti dalle famiglie delle *solanacee* e delle leguminose (solo nel caso del tipo di tabacco *Virginia*) per almeno tre anni. Non dovrebbe verificarsi alcuna crescita spontanea di piante della coltura precedente.
2. La coltura deve essere situata a 200 m di distanza da fonti di polline contigue che possono provocare un'impollinazione estranea inopportuna.
3. La coltura deve avere un'identità e una purezza varietali pari al 97 % o, nel caso delle linee di piante madri F1, un'identità e una purezza pari al 99 %. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche delle linee di piante madri.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI CHE LE SEMENTI DEVONO SODDISFARE

1. Le sementi hanno un'identità e una purezza di varietà adeguate o, nel caso di sementi di linee di riproduzione, un'identità e una purezza adeguate in relazione alle loro caratteristiche. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride nella coltura, la linea materna basata sulla sterilità maschile citoplasmatica (CMS) nella fase di fioritura non ha piante fertili. Tali valori sono determinati durante il monitoraggio sul campo.

Categoria	Purezza minima della varietà (%)
Sementi di base, sementi certificate e ibride	97,0

La purezza minima della varietà sarà verificata principalmente nell'ambito di ispezioni sul campo effettuate conformemente alle condizioni specificate nell'allegato 1 della presente ordinanza.

2. Quantità massima ammissibile della partita e dichiarazioni fondamentali della classe

Varietà della pianta (nome latino)	Quantità massima della partita di sementi (kg)	Purezza minima (%)	Numero massimo di altre specie (%)	Erbacce massime (%)	Germinazione minima (%)	Umidità massima (%)	Norme supplementari e risultati degli studi
<i>Nicotiana tabacum</i>	100	97	-	-	80	10	-

ALLEGATO 3

CERTIFICATO DELLE SEMENTI (SU CONFEZIONE E CON BOLLA DI CONSEGNA)

Informazione richiesta

1. Norme e regolamenti dell'UE;
2. Organismo autorizzato alla certificazione, nome o codice del paese
3. Numero di riferimento della partita;
- 3 bis. Mese e anno di sigillatura, espressi come segue: “sigillato il ...” (mese e anno);
4. Specie: nome in croato e in latino;
5. Varietà: nome della varietà;
6. Categoria;
7. Paese di produzione;
8. Peso netto o lordo o numero di sementi presenti nella confezione;
- 8 bis. Se il peso è indicato e si utilizzano antiparassitari granulati, agenti pellettizzanti o altri additivi solidi, indicare il tipo di additivo come rapporto approssimativo tra il peso delle sementi pure e il peso totale;
9. Trattamento; denominazione degli agenti attivi dei materiali per la protezione delle piante e denominazione commerciale dei materiali;
10. Se le varietà sono ibridi o linee inbred:
 - per le sementi di base:
nome del componente cui appartengono le sementi di base, che può essere indicato come codice, con riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina), col termine “componente”;
 - per le sementi certificate:
nome della varietà cui appartengono le sementi, col termine “ibrido”;
11. Quando viene nuovamente ispezionata la germinazione, è presente la marcatura “ispezione ripetuta”, insieme al mese e all’anno dell’ispezione, e può essere indicato anche il laboratorio che ha effettuato l’ispezione ripetuta. Tali informazioni devono essere indicate sull’etichetta ufficiale apposta sul certificato delle sementi sulla confezione;
12. Se le sementi non ottengono la certificazione finale, indicare: le sementi non hanno ottenuto la certificazione finale.

ALLEGATO 4

Modulo n. 1

(Nome e sede legale del fornitore — richiedente)

Telefono: _____

OIB (CODICE DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE): _____ MIPBG: _____

Data: _____

RICHIESTA

di controllo ufficiale delle colture di sementi _____

(Nome e sede legale della persona fisica o giuridica autorizzata al controllo ufficiale o al controllo sottoposto a supervisione ufficiale)

VARIETÀ IBRIDA	CATEGORI A DI SEMENTI SEMINATE	LINEA		LOTTO				COLTURA PRECEDEN TE	DATA DI SEMINA	CERTIFICATO DELLE SEMENTI	
		<i>Femmina</i>	<i>Maschio</i>	<i>ID ARKOD</i>	<i>Comune censuario</i>	<i>numero di lotto catastale</i>	<i>m²</i>			<i>Numero</i>	<i>Data</i>

Il professionista responsabile della produzione di sementi per la presente richiesta è _____
(nome e cognome, telefono)

L.S. _____

Totale:															
2. ALTRE VARIETÀ:															
Totale:															
3. ERBACCE DIFFICILI DA SEPARARE DURANTE LA LAVORAZIONE DELLE SEMENTI (nome latino)															
Totale:															
4. STATO DI SALUTE (patologie e danni — nome latino):															
Totale:															

Area monitorata (ha): _____

Area rigettata (ha): _____

Area riconosciuta (ha): _____

Osservazioni per il produttore:

Resa stimata, kg/ha (all'ultima ispezione)

Totale (kg):

La coltura è riconosciuta: SÌ – NO nella categoria:

Data di ispezione:

Firma della persona responsabile

Firma del controllore

Modulo n. 3

CERTIFICATO

sul riconoscimento del numero di colture di sementi _____

1. Fornitore iscritto ai fini della produzione di sementi

2. Sede legale (indirizzo): _____

3. Varietà di sementi (nome in croato e in latino):

4. Specie – ibrido – linea inbred:

5. Anno di fabbricazione: _____

6. Lignaggio delle sementi prodotte:

a) Nome e sede legale del produttore delle sementi:

b) Numero e data del certificato delle sementi a corredo della bolla di consegna:

7. Superficie della coltura di sementi (ha):

8. Resa totale dei semi naturali in kg:

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della legge sulle sementi, il materiale di moltiplicazione e il riconoscimento delle varietà delle piante agricole (NN nn. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 e 55/11), e del numero di registrazione _____ del _____ sul controllo ufficiale effettuato, la coltura di sementi è riconosciuta, categoria ____

Luogo e data:

L.S.

Firma:

Modulo n. 4

Nome e sede legale del richiedente

RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SEMENTI N.

1. Specie di pianta

2. Varietà

3. Categoria

4. Fornitore

5. Numero del certificato di riconoscimento delle colture di sementi, del certificato varietale per le sementi d'importazione _____

6. Numero del certificato originale (in caso di confezionamento)

7. Paese di origine delle sementi

<i>Numero ordinale</i>	<i>Numero del certificato delle sementi</i>	<i>Numero di notifiche relative alla qualità</i>	<i>Anno di produzione</i>	<i>Peso della partita</i>	<i>Peso di ciascuna confezione o numero sementi</i>	<i>Numero di confezioni</i>	<i>Nome del preparato per la disinfezione delle sementi</i>	<i>Nome e quantità della frazione</i>	<i>Germinazione %</i>

8. Tipo di certificato sulla confezione (autoadesivo, cucitura, rilegatura) ____

Data di presentazione della richiesta L.S. Richiedente
